



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  
cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Angela Baraldi	Presidente
dott.ssa Rada Vincenza Scifo	Giudice
dott. Luigi Tirone	Giudice est.

all'esito della camera di consiglio del 31 marzo 2023  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **14313/2022** promosso da:

, n. in Marocco il (CUI: ), con il patrocinio dell'Avv.  
Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna

**RICORRENTE**

contro

**QUESTURA DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato**

**RESISTENTE**

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

Il ricorrente , nato in Marocco il , lasciava il proprio Paese di origine il 5.11.2020 per intraprendere gli studi universitari presso la Facoltà di Farmacia dell'Università statale di Dnipro in Ucraina; durante la sua permanenza in Ucraina, il richiedente parallelamente al percorso universitario ha lavorato come aiutante presso un chiosco di kebab e, per circa 5 mesi, come tassista, utilizzando una vettura comprata con i risparmi derivanti dal precedente lavoro.

Dopo pochi giorni dall'invasione militare russa, anche la città di Dnipro è stata coinvolta nel conflitto, trovandosi geograficamente molto vicina alla regione del Donbass e subendo numerose misure di coprifuoco dal governo ucraino. Il richiedente, trovatosi in una situazione di estremo e grave pericolo per la sua incolumità, decideva di lasciare il territorio ucraino il 26.02.2022; dopo aver raggiunto in treno la Polonia e poi in autobus la Germania, passando per la Svizzera, giungeva in Italia l'1 marzo 2022; in data 29.03.2022 il richiedente faceva ingresso nella struttura SAI, denominata " ", nella Città di Bologna, dove attualmente vive.

In data 5.05.2022 egli formalizzava istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, deducendo che negli anni di permanenza in Ucraina aveva compiuto un notevole sforzo personale per frequentare l'università e, nello stesso tempo, mantenersi agli studi svolgendo attività lavorativa anche per alleviare le difficoltà economiche della famiglia di origine; il suo percorso è stato brutalmente interrotto dallo scoppio del conflitto, tanto da trovarsi improvvisamente in una situazione di estrema vulnerabilità; raggiunto il territorio italiano, si è

dedicato con successo allo studio della lingua italiana frequentando le scuole Penny Wirton e Scuola By Piedi, nonché il corso on-line tenuto dall'ASILS.

Essendo di origine marocchina e titolare solo di un permesso di soggiorno per motivi di studio non ha potuto ottenere dalle autorità italiane il rilascio di un permesso provvisorio garantito ai profughi provenienti dall'Ucraina; in Italia è riuscito ad instaurare arricchenti relazioni personali, tanto da integrarsi nel nostro tessuto in breve tempo, svolgendo anche attività di volontariato e un lavoro presso la mensa di una scuola liceale.

La Questura di Bologna comunicava all'istante in data 7.11.2022 di aver rigettato la sua istanza di protezione speciale sulla base del parere negativo espresso in data 13.10.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, ritenuto vincolante.

Con ricorso presentato il 7.12.2022 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di diniego 20.10.2022 della Questura di Bologna, notificatogli in data 7.11.2022, con il quale gli veniva negato il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Parte ricorrente, dopo aver chiesto la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato (richiesta accolta dal giudice con ordinanza 9.12.2022), chiedeva al Tribunale di Bologna di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione del provvedimento del Questore di Bologna e riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI.

Il Ministero dell'Interno si è costituito trasmettendo documentazione e chiedendo la conferma del provvedimento di diniego, e in ogni caso il rigetto della domanda nel merito.

La causa veniva istruita con la documentazione depositata dalle parti e con l'audizione del ricorrente, il quale, con una discreta padronanza della lingua italiana, all'udienza del 13.03.2023, in tali termini rispondeva alle domande a lui rivolte:

***D: Come hai imparato l'italiano?***

*R: Ho già frequentato 3 corsi di scuola di italiano. Non sono in possesso della certificazione perché non ho ancora codice fiscale.*

***D: Quando è arrivato in Italia?***

*R: Sono entrato il 1.03.2022. sono venuto in treno da Dnipro, passando per la Germania, ove poi ho preso un bus.*

***D: Dove vive e cosa fa in Italia?***

*Adesso vivo al Centro di via Castellata 1-2. Sto seguendo un corso di italiano e faccio il volontariato presso la mensa scolastica del Liceo Steam.*

***D: Quando invece hai lasciato il Marocco per trasferirti in Ucraina e per quali motivazioni?***

*R: Ho lasciato il Marocco nel 2020 per motivi di studio. Io ero iscritto presso l'Università di Dnipro al corso di farmacia. Ero quindi titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio per 5 anni fino al 2026. In Marocco avevo preso il diploma con un punteggio che non mi consentiva l'iscrizione alla facoltà di farmacologia. Dovevi avere un punteggio pari a 12, che io non possedevo.*

***D: Come ti sostenevi economicamente in Ucraina?***

*R: La mia famiglia, ovvero mia madre, aveva chiesto un prestito in banca pari a 20.000 euro. Inoltre, io ero uno studente lavoratore, in quanto ho lavorato per 5 mesi sia in un forno e poi come autista Bolt per altri 6 mesi.*

***D: Mi vuoi raccontare come hai lasciato l'Ucraina?***

*R: La sera precedente la mia partenza avevo appena versato l'importo di 4.000 euro per l'iscrizione annuale all'università (il ricorrente esibisce tagliando di pagamento in lingua ucraina). La mattina seguente, alle ore 6.00, ho appreso che era scoppiata la guerra e immediatamente ho preso un treno che mi ha portato prima a Berlino e poi Dortmund. Lì ho preso un bus per l'Italia e sono stato ospite di amici per circa un mese a Milano; successivamente, non*

*avendo trovato un centro di accoglienza, mi sono spostato a Bologna dove avevo delle amicizie e sono andato in Hub per rifugiati provenienti dall'Ucraina. Dopo 3 giorni, mi hanno trovato una struttura di accoglienza qui a Bologna, la stessa dove ora mi trovo.*

**D: Ha frequentato dei corsi formativi?**

*R: No, perché occorre avere il codice fiscale.*

**D: Ha partecipato ad attività di volontariato?**

*R: Sì. Ogni giorno io svolgo attività di volontariato presso la mensa scolastica a via Santa Margherita nr. 12. Mi occupo sia dell'accoglienza in mensa degli studenti, segnalando la loro presenza, sia consegno materialmente il cibo arrivato in struttura.*

**D: Oltre all'attività di volontariato, svolge attività sportiva? Frequenta la chiesa o la moschea? Come trascorri il tuo tempo libero?**

*R: Frequento la palestra della UISP e svolgo attività sportiva giocando a calcio per una squadra di amici ogni giovedì sera.*

**D: Come sta in salute?**

*R: Bene.*

**D: In Italia ha instaurato dei legami?**

*R: Sì, quando sono arrivato avevo due amici di vecchia data. Qui mi è stato possibile conoscere diversi ragazzi italiani nell'ambito della mia attività di volontariato.*

**D: Nel suo paese di origine ha ancora dei familiari? Ha mantenuto dei contatti?**

*R: Si vivono in Marocco i miei genitori e mia sorella e fratello più piccoli di me. Li sento tutti i giorni.*

**D: Per quali ragioni hai deciso di spostarti in Italia, una volta lasciata l'Ucraina?**

*R: Già quando ho deciso di lasciare il Marocco per motivi di studio la mia prima intenzione era quella di frequentare l'università italiana. Ho poi appreso che le rette scolastiche erano molto elevate e quindi ho deciso di seguire il corso di studio per diventare farmacista in Ucraina. Per questo, una volta scoppiata la guerra, ho deciso di raggiungere l'Italia. Voglio precisare che mia madre si è fortemente indebitata in patria per consentirmi di studiare. In Ucraina con il mio lavoro riuscivo in parte a inviare dei soldi a mia madre per il pagamento del debito. Qui in Italia ancora non ci sono riuscito.*

**D: Qual è la tua intenzione in Italia?**

*R: Mi piacerebbe studiare e tornare all'università e nel frattempo trovare un lavoro per alleviare i miei genitori del debito contratto.*

**D: Mi vuoi riferire qualche elemento della situazione familiare in cui versano i tuoi genitori e dell'ammontare del debito residuo?**

*R: Mio padre è pensionato, ma prima lavorava in una farmacia. Ora è costretto a svolgere dei lavoretti per integrare la pensione, altrimenti non è in grado di pagare la rata del debito. Mia madre non lavora e i miei due fratelli minori vanno a scuola. Mia sorella quest'anno si diploma, mentre mio fratello è al primo anno delle scuole superiori. La rata di mutuo è di circa 600 euro al mese. Mio padre prende invece di pensione circa 250 euro. Il difensore esibisce la tavola di ammortamento del debito contratto dai familiari del ricorrente.*

**D: La tua famiglia è proprietaria di una abitazione in Marocco?**

*R: No, vivono in un appartamento preso in affitto. Pagano circa 70 euro al mese.*

**D: In caso di rientro nel suo paese di provenienza ha dei timori?**

*R: Ho paura di non avere nulla da fare. Anche il mio diploma l'ho lasciato in Ucraina. Mi sarebbe impossibile frequentare l'università per le ragioni già specificate prima. Inoltre, avrei paura di non riuscire ad aiutare i miei genitori nel pagamento del debito. Loro sono preoccupati per questa questione del debito.*

**D: Vuole aggiungere qualcosa?**

*R: No.*

Nella medesima udienza del 13.03.2023 veniva ascoltata anche la deposizione testimoniale della sig.ra \_\_\_\_\_, amica del richiedente, la quale dopo essersi impegnata con la formula di rito rispondeva in tali termini alle domande:

**D: Come ha conosciuto il ricorrente?**

*R: L'ho conosciuto tramite l'associazione che lo seguiva. Nel momento in cui mi è stato presentato mi sono adoperato per aiutarlo visto che mi ha fatto subito una buona presentazione. Allora mi sono attivata per trovargli una occupazione presso la mensa del liceo scolastico Steam. Questa esperienza, ancora in essere per tutto l'anno scolastico, è stata molto positiva sia dal lato del rapporto che il ricorrente ha instaurato con gli studenti che con i delegati della classe, sia con la struttura delle scuole francescane che gestiscono la mensa.*

*Ci tengo a precisare che vi sarebbero altre opportunità per Ismail, al momento precluse per la sua situazione precaria sul territorio. Attualmente c'è un rimborso spese. Alla luce del suo comportamento diligente e rispettoso delle persone vi sarebbe la possibilità di reperire un lavoro, visto che ci sono tante persone che gli hanno offerto una occupazione sia in campo edile che alberghiero. Si è fatto apprezzare in questa esperienza e i genitori degli studenti che lo hanno conosciuto sono pronti ad aiutarlo. Anche nell'ambito dell'attività di volontariato all'Eremo di Ronzano. Lì si è adoperato per mettere in ordine la biblioteca. Ci tengo a precisare che anche per mia madre è diventato una persona di riferimento quasi un terzo nipote. Quando mia madre ha bisogno Ismail è sempre disponibile sia per i lavori domestici che di giardinaggio.*

Il difensore, nel corso del giudizio, a riprova dell'integrazione del ricorrente ha prodotto:

- Nota informativa Questura di Bologna;
- Permesso di soggiorno ucraino;
- Estratto passaporto, visto e permesso di soggiorno ucraino;
- Tesserino iscrizione università ucraino con relativi esami e punteggio;
- istanza di riesame 9.11.2022;
- Istanza di accesso agli atti e risposta della Commissione Territoriale di Bologna
- Relazione sociale Arci;
- Ricevuta di iscrizione IUSP ottobre 2022- agosto 2023 e marzo-aprile 2023 presso la Palestra OB;
- Ratei ammortamento debito in Marocco 2019-2022, 2020-2022 e 2021-2024.

Il difensore ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

\*\*\*\*\*

Va premesso il corretto inquadramento normativo della fattispecie, sia processuale che sostanziale.

Processualmente, la domanda è stata proposta il 27/11/2021, dopo l'entrata in vigore del DL 113/18, che ha aggiunto l'art. 19 ter al D.Lvo 150/11. Tale disciplina prevede il rito sommario collegiale, senza appello, per tutti i casi di impugnativa dei dinieghi, revoche o rifiuto di rilascio di permessi per protezione complementare come indicati nell'art. 3 co I lett d) e d) bis DL 13/17.

Correttamente, quindi, il ricorso è stato proposto ex art. 702 bis c.p.c. ed il procedimento è stato trattato nella fase istruttoria dal giudice designato dal collegio.

Dal punto di vista sostanziale, la domanda principale introdotta col ricorso impugnatorio del provvedimento di rigetto della Questura di Bologna riguarda il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale chiesto in via amministrativa.

La relativa disciplina è mutata due volte. La prima modifica apportata dal DL 113/18 ha abolito la protezione umanitaria senza prevedere alcuna disciplina transitoria, con la conseguenza che nel caso di specie sarebbe risultata applicabile ex art. 11 preleggi la antecedente disciplina della protezione umanitaria, come da Cass. SS. UU. sentenza n. 29459/19. E' sopravvenuta però una ulteriore modifica della protezione complementare attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito nella L.173/20.

In particolare, l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ora prevede: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”*

In tali casi, ossia nella ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.1 o comma 1.2 dell'art. 19 TU Immigrazione, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche.

Dalle COI più aggiornate in relazione al luogo di provenienza del richiedente (Marocco) emerge:

Giova premettere che dal ritiro della Spagna nel 1976 da quello che oggi è chiamato Sahara occidentale, il Marocco ha esteso il suo controllo amministrativo de facto a circa il 75% di questo territorio; tuttavia, l'ONU non riconosce il Marocco come potenza amministratrice del Sahara occidentale e dal 1991 ha monitorato un cessate il fuoco tra il Marocco e il Fronte Polisario - un'organizzazione che sostiene l'indipendenza di questa regione - e ha riavviato i negoziati sullo status del territorio nel dicembre 2018. La situazione nel Sahara occidentale risulta essere più tesa rispetto al resto del territorio.

Alla fine del 2020 per la prima volta in 29 anni sono scoppiati scontri tra il Marocco e il Fronte Polisario sul territorio conteso del Sahara occidentale. (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 19 April 2021

[https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnoteskw162021.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnoteskw162021.pdf?__blob=publicationFile&v=3)); ACAPS (Author), published by ReliefWeb: Global Risk Analysis; March 2021,

March 2021 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2049314/20210329\\_acaps\\_global\\_risk\\_analysis\\_march\\_2021\\_0.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2049314/20210329_acaps_global_risk_analysis_march_2021_0.pdf)).

Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato di un anno la missione di pace della MINURSO nel Sahara occidentale. (BAMF, Briefing Notes, 8 November 2021

[https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw45-2021.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw45-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2) ). Tuttavia, la missione non ha ancora un mandato sui diritti umani e le organizzazioni che si occupano proprio di diritti umani non hanno ancora avuto accesso ai campi del Sahara Occidentale e del Polisario. (AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Morocco and Western Sahara 2021, 29 March 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2070307.html> ).

Dal novembre 2020 al novembre 2021 si è verificato un aumento degli attacchi del Fronte Polisario contro le forze marocchine nel Sahara occidentale che hanno causato un numero ingente di vittime e danni materiali alla parte marocchina.

([https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw48-2021.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw48-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3) BAMF, Briefing Notes, 20 November 2021).

L'agenzia di stampa del Sahara SPS riferisce regolarmente degli attacchi effettuati ripetutamente dall'esercito saharawi/Fronte Polisario alle forze marocchine nelle aree di confine del Sahara occidentale anche nell'avvio del 2022.

(BAMF, Briefing Notes, 31 January 2022 [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw05-2022.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw05-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3); BAMF, Briefing Notes, 28 February 2022 [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw09-2022.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw09-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3) ).

Nel marzo 2022, è stata segnalata al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la situazione nella zona del Western Sahara. Il Sudafrica ha rinnovato la sua richiesta all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di inviare urgentemente una missione per indagare sulla situazione dei diritti umani, oltre a riferire sulle gravi violazioni commesse dalle forze di occupazione marocchina contro i civili Saharawi. (OHCHR, Press Release, 16 marzo 2022 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-council-holds-general-debate-promotion-and-protection-all-human> ; SPS, 10 marzo 2022, <https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2022/03/10/38500.html> ).

Quanto alla minaccia terroristica, piccole cellule di simpatizzanti dell'ISIL sono state neutralizzate in diverse città (Tetouan, Tangeri, Temara, Skhirat, Tiflet) nell'ultimo quadrimestre del 2020. (UN Security Council: Twenty-seventh report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2021/68], 3 February 2021 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2045193/S\\_2021\\_68\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2045193/S_2021_68_E.pdf) ).

Nel 2021, risulta crescente una minaccia da parte dei sostenitori di Al-Qaeda e dell'ISIL. Ad Aprile, una cellula è stata smantellata. Un totale di 1.654 marocchini si sono uniti all'ISIL e ad Al-Qaeda nella zona di conflitto; 700 sono ritenuti morti, mentre 241 rimangono detenuti e 269 sono tornati in Marocco (v. UN Security Council: Twenty-eighth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2021/655], 21 July 2021 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2057424/S\\_2021\\_655\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2057424/S_2021_655_E.pdf) ).

Nel mese di dicembre 2021 le forze di sicurezza marocchine hanno arrestato 25 persone con l'accusa di sostenere il gruppo Daesh e di pianificare attacchi terroristici nel Paese. (Arab News, Morocco arrests 25 'terrorism' suspects linked to Daesh: security source; <https://www.arabnews.com/node/1989201/middle-east>, 18 December 2021).

All'inizio del 2022 le autorità in Marocco rimangono preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia di Da'esh e Al-Qaeda, nonostante i successi dell'antiterrorismo che ha represso l'attività dei gruppi nel Paese nel 2021. (UN Security Council: Fourteenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2022/63], 28 January 2022 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2067789/S\\_2022\\_63\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2067789/S_2022_63_E.pdf) ).

Per quanto riguarda gli episodi di violenza in Marocco, nel 2020 si sono registrati 45 eventi con 4 vittime, di cui 10 episodi di violenza sui civili che non hanno tuttavia provocato vittime; nel 2021 si sono verificati 75 eventi con 48 vittime, di cui 9 episodi di violenza sui civili che hanno provocato una vittima; nel primo trimestre del 2022 si sono verificati 31 eventi violenti che hanno provocato 12 vittime, di cui 7 eventi contro civili, i quali non hanno provocato vittime. ( <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard> )

Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione, con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente, non corrisponde ad un grado di violenza tale da ritenere che lo stesso possa essere destinatario di atti di persecuzione specifici (peraltro, neppure allegati) o trattamenti inumani o degradanti per il riconoscimento della protezione complementare di cui all'art. 19 comma 1 del TUI.

È però convincimento del Collegio che sia fondata la domanda proposta con il ricorso e che al ricorrente, previo annullamento del provvedimento di diniego, vada riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, atteso che il suo allontanamento dal territorio nazionale costituirebbe una lesione del rispetto della vita privata.

Come prima rammentato, per la configurabilità della nuova forma di protezione complementare è necessaria una comprovata situazione di integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante, tale da evidenziare una condizione per cui l'allontanamento dello straniero si tradurrebbe in una sostanziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, anche in ragione del suo radicamento effettivo nel territorio italiano.

Sul punto, si ricordi che l'analisi della portata del diritto al rispetto della «vita privata e familiare» deve necessariamente muovere dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra tutte, Corte cost., n. 202/2013) e della Corte EDU (cfr., tra le altre, Corte EDU, Cherif e altri c. Italia, 7 aprile 2009, ric. n. 1860/07), per cui il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU impone di valutare attentamente tutti gli elementi del caso concreto, escludendo qualsiasi automatismo.

Come si ricorderà, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) non configura un diritto avente carattere «assoluto»

e incondizionato, prevedendo la necessità di un ragionevole contemperamento tra più esigenze concorrenti. All'impegno di carattere negativo degli Stati, si sommano gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della vita privata». Nell'adempiere ad entrambi gli obblighi (positivo e negativo), lo Stato ha il difficile compito di individuare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli.

Nella recente novella il legislatore, prevenendo una nuova ipotesi di non refoulement nel caso in cui il rimpatrio comporti la lesione della vita privata o familiare, impone la valutazione concreta della comparazione degli interessi in gioco con riferimento alla particolare situazione complessiva del caso concreto.

Quanto alla nozione di «vita familiare» la Corte Edu le ha conferito un significato più ampio di quello tradizionale, attribuendo agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela, ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 in presenza di un legame familiare anche solo «di fatto» e che «anche una «vita familiare progettata» non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8» (Sentenza 4 luglio 2014, D. e altri contro Belgio).

Venendo al caso di specie, è allora evidente – alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta – l'attuale configurabilità di una vita privata del ricorrente sul territorio nazionale.

Si consideri, in primo luogo, che il ricorrente ha lasciato il Marocco da quasi tre anni per intraprendere gli studi universitari presso la Facoltà di Farmacia nella città di Dnipro.

Tale circostanza è significativa se si considera che il sig. \_\_\_\_\_ ha trascorso gli anni fondamentali del suo percorso di crescita personale come uomo lontano dal Paese di origine.

È vero che l'istante si trova in Italia da poco più di un anno, ma la sua storia personale non può essere tralasciata, perché manifestazione di una condizione di estrema vulnerabilità sia oggettiva che soggettiva.

Il richiedente proviene da una famiglia numerosa, in gravi difficoltà economiche, tanto da contrarre un debito rilevante presso un istituto bancario fino al 2026 per garantire il sostentamento agli studi del figlio e degli altri componenti del nucleo familiare rimasti in Marocco (vedi piano di ammortamento versato in atti).

Una volta diplomato, il ricorrente non ha potuto iscriversi all'Università statale del Marocco, che non consente l'accesso alla facoltà di farmacia se non agli studenti che totalizzano un alto punteggio all'esito degli studi superiori.

Pur di coronare il suo sogno di elevare la sua condizione personale/familiare e proseguire gli studi, il ricorrente ha lasciato ventenne il Marocco, trasferendosi da solo a Dnipro, e iscrivendosi alla facoltà universitaria di farmacia.

L'investimento compiuto dai genitori per sostenerlo nella sua avventura in Ucraina è stato notevole, atteso che hanno contratto – come sopra precisato – un debito di circa 20.000 euro.

Il richiedente sul territorio della città di Dnipro si è adoperato per alleviare le difficoltà economiche della famiglia di origine svolgendo, parallelamente al percorso di studi, plurimi lavori, prima come aiutante presso un chiosco di Kebab, e poi come tassista.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha spezzato di fatto la possibilità di concludere gli studi; consapevole dell'impossibilità di coronare le sue aspirazioni in patria – ove manca, si ribadisce, da almeno tre anni – ha maturato la scelta di trasferirsi in Italia, ove però, a causa della sua nazionalità (marocchina e non ucraina) e del suo titolo di soggiorno (come studente) non gli è stato possibile avere tutela con un permesso di soggiorno temporaneo.

In breve tempo il richiedente ha compiuto un notevole sforzo per integrarsi nel nostro tessuto sociale, iscrivendosi a tre corsi di studio della lingua italiana (dalla documentazione in atti risulta che si è iscritto al corso di italiano in presenza presso le scuole Penny Wirton e Scuola By Piedi, nonché al corso on-line tenuto dall'ASILS).

In sede di audizione ha dimostrato una perfetta padronanza della lingua italiana, non avvalendosi dell'ausilio di un interprete; tale circostanza è significativa dell'impegno profuso dal richiedente per integrarsi sul nostro territorio.

Il richiedente si è anche iscritto presso la Palestra OB a testimonianza di una vita sociale radicata nella città di Bologna.

Ma è soprattutto dal punto di vista relazionale che il richiedente ha maturato in Italia una sfera privata da salvaguardare.

Il ricorrente, impossibilitato a svolgere attività lavorativa senza permesso di soggiorno, si è adoperato a svolgere numerosi lavori in favore della comunità e in particolare ha svolto attività di volontariato senza soluzioni di continuità presso la mensa dell'istituto liceale Steam gestito dalle scuole francescane.

Nell'ambito di questa attività il richiedente si è occupato dell'accoglienza degli studenti, avendo così modo di confrontarsi con giovani poco più piccoli di lui e instaurare relazioni significative anche con i genitori dei discenti.

Il suo spessore umano gli ha consentito di farsi apprezzare dai genitori degli studenti tanto da reperire piccoli lavoretti (di giardinaggio e come collaboratore domestico), nonché di essere coinvolto nella rimessa in funzione della biblioteca dell'eremo di Ronzano.

La testimonianza della sig.ra \_\_\_\_\_ è particolarmente significativa delle relazioni sociali che il richiedente ha instaurato in breve tempo sul territorio nazionale; la teste ha anche affermato che, nell'ambito della sua attività di volontariato presso l'istituto liceale francescano, il ricorrente si è fatto apprezzare da diversi genitori, disposti anche ad offrirgli nell'immediato un'occupazione lavorativa sia in campo alberghiero che dell'edilizia (allo stato tali offerte non si sono concretizzate solo per la situazione precaria del ricorrente sul territorio nazionale).

Ciò consentirebbe al richiedente di mantenersi in Italia, alleviare con delle rimesse in patria le condizioni economicamente difficili della famiglia di origine e coronare il suo sogno di proseguire gli studi in Italia presso l'università di scienze farmacologiche.

La Questura di Bologna non prende posizione in ordine agli elementi di consolidata vita relazionale dedotti dal ricorrente, limitandosi a rappresentare che il provvedimento di diniego era stato emesso sulla base del giudizio negativo vincolante emesso dalla Commissione Territoriale.

L'Avvocatura dello Stato deduce che le motivazioni alla base della richiesta di protezione sono meramente economiche, ma non apporta argomentazioni atte a confutare che il ricorrente in questo breve lasso di tempo ha conseguito un solido livello di integrazione.

Alla luce delle esposte argomentazioni, si può concludere che il respingimento del ricorrente verso il paese d'origine – soprattutto per il profilo di vulnerabilità emergente dalla sua peculiare storia personale – costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata, ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (il ricorrente è incensurato), ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020.

Per le ragioni illustrate, previa disapplicazione del provvedimento di diniego, va riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI; si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Questore di Bologna per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della disposizione citata.

La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 702 bis c.p.c.,

in accoglimento della domanda proposta, accerta il diritto del ricorrente

, nato in

Marocco il \_\_\_\_\_, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del TU Immigrazione, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio;

dichiara le spese processuali compensate tra le parti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bologna, così deciso il 31 marzo 2023

Il Giudice est.

dott. Luigi Tirone

Il Presidente

dott.ssa Angela Baraldi